

DDL SICUREZZA: NORME LIBERTICIDE E NESSUN MIGLIORAMENTO PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI

La Camera ha approvato con **162 voti favorevoli**, 91 contrari e 3 astenuti, **il disegno di legge contenente “disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”**.

È un provvedimento **che il Partito democratico**, insieme alle altre opposizioni, ha **fortemente criticato e contro il quale si è battuto** durante tutto l’iter parlamentare, ritenendolo completamente inutile per quanto riguarda l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, e allo stesso tempo gravemente lesivo delle libertà personali. Un provvedimento con un forte impianto securitario e panpenalistico.

Le ricette proposte anche in questo disegno di legge sono: **aumentare il numero dei reati, aumentare le pene**, riempire ancora di più le carceri. Con il risultato di **criminalizzare il dissenso, violare i diritti** dei bambini, esasperare ancor di più un malessere sociale già presente nel nostro Paese, senza ovviamente aumentare in niente la sicurezza per i cittadini. Anzi.

Questo governo ha iniziato la propria azione con il decreto anti rave e prosegue, provvedimento dopo provvedimento, a scendere ogni volta un gradino in più **lungo la scala buia che porta verso una democrazia illiberale**.

Come affermato da [Federico Gianassi durante la pregiudiziale di costituzionalità](#) “la verità sotto gli occhi di tutti è che **sulla sicurezza state clamorosamente fallendo** la sfida. Avevate vinto le elezioni facendo **promesse mirabolanti**, avete detto che avreste risolto ogni problema e, invece, dopo due anni, vi state imbattendo contro la complessità del fenomeno e state soccombendo. Davanti a questo fallimento, voi, **privi di una strategia concreta**, che cosa fate? Sempre la solita strada: **non investite nell’assunzione delle Forze dell’ordine, non investite nei comuni italiani**, che sono il primo presidio per la diffusione della legalità e del decoro nelle nostre città, non investite in azioni di rigenerazione urbana, **nella cultura e nell’educazione**, ma decidete, ancora una volta, di violentare, stravolgere e **brutalizzare il codice penale**, introducendo norme contraddittorie, demagogiche, talvolta inutili e, in altri casi, dannose”.

E che **la sicurezza per il governo sia solo uno spot elettorale**, lo dimostra il fatto che anche **questo ddl sicurezza non mette un euro** in più per migliorarla, zero fondi per aumentare le risorse alle Forze dell’ordine.

La maggioranza ha addirittura **votato contro un emendamento del Pd** con il quale si chiedevano **nuove assunzioni per le Forze dell'ordine**; il pagamento degli straordinari per la Polizia entro il mese successivo e non dopo quasi due anni com'è adesso; l'aumento delle risorse per il rinnovo del contratto di lavoro del comparto Sicurezza, ancora bloccato dopo due anni di governo del centrodestra.

Durante la dichiarazione di voto contraria a questo provvedimento Matteo Mauri ha detto che **“la sicurezza è una cosa dannatamente seria**. Perciò, quando ci si occupa di sicurezza, bisogna farlo seriamente, perché la sicurezza è un bene comune primario ad alto valore sociale, il che significa che il livello di sicurezza di un Paese incide sulla libertà dei cittadini e sulla coesione sociale, cioè su due elementi che tengono insieme un Paese. (...) **Ma questo ddl, che voi chiamate Sicurezza, ha dentro tutto meno la sicurezza**. Questo è un **ddl propaganda**, che è costruito sostanzialmente su un asse, quello del panpenalismo, cioè aumentare le pene, istituire nuovi reati o allargare quelli già esistenti, senza fare nient'altro. Guardate, sono i numeri: dentro questo provvedimento, ci sono almeno 14 articoli in cui si aumentano i reati e almeno 13 articoli in cui si aumentano le pene”.

Colpisce, una volta di più, il modo con il quale questa maggioranza di **destra modifica norme del codice penale** sulla spinta emotiva di fatti di cronaca o per mere ragioni di propaganda o peggio per regolare conti all'interno della maggioranza stessa. Modifiche di una materia delicatissima, come è quella penale, compiute **senza alcuna organicità, senza coerenza, senza equilibrio, senza misura**.

Solo per fare alcuni esempi, questo disegno di legge stabilisce che **impedire la circolazione stradale anche solo con il proprio corpo diventa un reato** che si paga con la reclusione fino a due anni; prevede **l'aggravante di luogo** – che è un caso unico nella storia del nostro diritto penale – per cui i reati saranno più gravi se compiuti nelle stazioni ferroviarie; prevede un'ulteriore aggravante in caso di resistenza a pubblico o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, se il fatto è commesso al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di **un'infrastruttura strategica**. Stabilisce un'ulteriore aggravante qualora il reato venga commesso in carcere e – per la prima volta nel nostro ordinamento – **punisce la resistenza passiva, pacifica e non violenta**. Le carceri e i detenuti considerati come gli ultimi degli ultimi, ai quali spezzare ogni volontà, lontano anni luce non solo da qualunque percorso rieducativo ma anche solo dalla condizione di dignità umana. **Vieta, infine, l'acquisto di una scheda Sim** da parte di una persona extra Ue priva del permesso di soggiorno, con il risultato facilmente prevedibile di favorire il mercato nero e la criminalità organizzata, e dunque aumentare l'insicurezza.

La maggioranza ha **bocciato tutti gli emendamenti** del Pd al ddl sicurezza.

Si assiste a **un'escalation di misure inutilmente repressive e inutilmente crudeli**, volte probabilmente a distogliere l'attenzione dai fallimenti di questo governo.

Quello approvato è un provvedimento che contiene anche **una norma ad hoc** per stabilire che non è più obbligatorio, bensì solo facoltativo, il rinvio dell'esecuzione della pena per le **madri incinte** o con figli di età inferiore a un anno. **Violando il bene superiore del minore** e il suo diritto a nascere e vivere fuori dal carcere. Tra l'altro esiste già una norma che prevede non l'obbligatorietà ma la valutazione del giudice nel caso il bambino abbia tra un anno e tre anni. Cos'è questa se non **una norma crudele, inutile** e di pura propaganda?

A questo si aggiunga la scelta scellerata a livello economico e occupazionale **di vietare** l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna della **canapa industriale**. **Distruggendo, così**, una filiera agroindustriale di eccellenza italiana che dà **lavoro a 15mila persone, con 3mila imprese** attive e 500 milioni di fatturato. Il tutto solo per una cieca furia ideologica e mancanza di senso del ridicolo.

In conclusione, riprendendo di nuovo le parole di **Matteo Mauri in dichiarazione di voto** "questo ddl introduce **norme pericolose dal punto di vista democratico**, perché sono norme **liberticide** che sono mirate alla repressione del legittimo dissenso. Quando si danno due anni a dei ragazzi che fuori da scuola occupano parzialmente una strada o si danno due anni a dei lavoratori che per protestare contro il licenziamento si trovano davanti alla propria fabbrica e occupano la strada questo significa dire a queste persone: statevene a casa; questo non è il Paese che vi tutela e alla sera chiudetevi in casa e fatevi i fatti vostri. Questa è la vostra idea di società, che è esattamente il contrario della nostra!".

P.S.

Siccome il **mostro del panpenalismo non è mai sazio**, la maggioranza ha approvato anche **un ordine del giorno** che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico **per l'introduzione della castrazione chimica** in Italia. Una proposta incostituzionale che mina alle basi il nostro ordinamento giuridico che ha superato da secoli il ricorso alle pene corporali.

È una china pericolosissima.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" [AC 1660](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia.

Interventi deputati del PD-IDP.

Discussione generale: Debora [Serracchiani](#), Federico [Fornaro](#), Simona [Bonafé](#), Marco [Lacarra](#), Michela [Di Biase](#), .

Questioni pregiudiziali di costituzionalità: Federico [Ginassi](#).

Esame degli articoli: Seduta [n. 343](#) di martedì 10 settembre 2024; Seduta [n. 344](#) di mercoledì 11 settembre 2024; Seduta [n. 345](#) di giovedì 12 settembre 2024; Seduta [n. 348](#) di martedì 17 settembre 2024; Seduta [n. 349](#) di mercoledì 18 settembre 2024.

Dichiarazione di voto finale: Matteo [Mauri](#)

SINTESI DELL'ARTICOLATO

CAPO I - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA (ART. 1)

L'articolo 1 modifica il codice penale introducendo **nuove fattispecie di reato** in materia di **detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti di terrorismo** e di divulgazione di istruzioni sulla preparazione e l'uso di sostanze esplosive o tossiche ai fini del compimento di delitti contro la personalità dello Stato.

In particolare, il comma 1 introduce nel codice penale **il delitto di "Detenzione di materiale con finalità di terrorismo"**, in base al quale è punito con la reclusione **da 2 a 6 anni** chiunque consapevolmente si procura o detiene **materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici** micidiali di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 110 del 1975, di **armi da fuoco** o di altre armi, di **sostanze chimiche**, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI PER FINALITÀ DI PREVENZIONE DEL TERRORISMO (ART. 2)

L'articolo 2 modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di **prescrizioni penali** in caso di violazioni delle norme per il noleggio di autoveicoli per la finalità di prevenzione del terrorismo.

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (ART. 3)

L'articolo 3 reca alcune modifiche al codice antimafia in materia di **documentazione antimafia riferita ai contratti di rete** e di non applicabilità da parte del prefetto dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DEL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE IN MATERIA DI AVVISO ORALE (ART. 4)

L'articolo 4 interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine **all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari** ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore.

BENEFICI PER I SUPERSTITI DELLE VITTIME CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 5)

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di condizioni per la concessione dei **benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata**, con particolare riferimento all'esclusione dai benefici dei parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti al relativo procedimento o a procedimento penale.

PROTEZIONE DI COLLABORATORI E TESTIMONI DI GIUSTIZIA (ART. 6)

L'articolo 6 introduce alcune disposizioni in materia di **protezione di collaboratori e testimoni di giustizia**, in particolare per quanto concerne il rilascio delle identità di copertura.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE CONTRO MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E DI AMMINISTRAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI (ART. 7)

L'articolo 7, da un lato, reca **disposizioni in materia di impugnazione** avverso le misure di prevenzione personali e dall'altro, in materia di **gestione delle aziende sequestrate e confiscate**, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI ARTICOLI PIROTECNICI (ART. 8)

L'articolo 8 **modifica la definizione di "articolo pirotecnico"**, contenuta nel D.lgs. 29 luglio 2015, n. 123. Con tale modifica, l'ordinamento interno viene **adeguato alla nuova definizione unionale di articolo pirotecnico**, introdotta nell'anno 2021. Secondo tale nuova definizione, gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo.

REVOCA DELLA CITTADINANZA (ART. 9)

L'articolo 9 interviene sulle ipotesi di **revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo** ed eversione ed altri gravi reati, introdotte nel 2018 (art. 10-*bis*, L. 91/1992) stabilendo che **non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza** ovvero non ne possa acquisire altra. Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

OCCUPAZIONE ARBITRARIA DI IMMOBILE DESTINATO A DOMICILIO ALTRUI (ART. 10)

L'articolo 10 prevede norme volte a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, **introducendo il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui**

(o delle relative pertinenze) e una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso.

MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI E DI TRUFFA (ART. 11)

L'articolo 11 introduce una **nuova circostanza aggravante** qualora la truffa sia commessa **nelle vicinanze delle stazioni**. Reca, inoltre, ulteriori modifiche al Codice penale in materia di **repressione del fenomeno delle truffe** nei confronti delle persone anziane.

MODIFICA ALL'ART. 635 C.P. IN MATERIA DI DANNEGGIAMENTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI (ART. 12)

L'articolo 12 modifica il terzo comma dell'art. 635 c.p. al fine di prevedere **un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni** in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.

DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE DI INFRASTRUTTURE DEL TRASPORTO PUBBLICO, DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E FLAGRANZA DIFFERITA (ART. 13)

L'articolo 13 reca disposizioni finalizzate ad estendere l'ambito di applicazione della **misura di prevenzione del divieto d'accesso alle aree urbane** (DACUR, c.d. Daspo urbano). Viene introdotta, inoltre, l'osservanza del **divieto di accesso**, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, come ulteriore condizione al rispetto della quale può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. La disposizione estende infine l'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza differita anche al reato di cui all'art. 583-quater c.p.

BLOCCO STRADALE (ART. 14)

L'articolo 14 prevede che sia punito a titolo di **illecito penale** – in luogo dell'illecito amministrativo, attualmente previsto – **il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo**. La pena è **aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite**.

ESECUZIONE PENALE NEI CONFRONTI DI DETENUTE MADRI (ART. 15)

L'articolo 15 modifica gli articoli 146 e 147 c.p. rendendo **facoltativo**, e non più obbligatorio, **il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno** e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Inoltre è previsto che **l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio**, di eccezionale rilevanza, **di commissione di ulteriori delitti**.

La Camera ha poi approvato un emendamento per stabilire che entro il 31 ottobre di ciascun anno **il governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure cautelari, e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie, nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore a tre anni.**

Secondo il Pd questo emendamento può, forse, servire per cercare di **lavarsi la coscienza ma non elimina lo scandalo di una norma crudele** che mette in discussione le basi del nostro diritto e mina un principio sacrosanto per cui le bambine e i bambini non devono stare nelle carceri.

Non solo, ma [come ribadito dal Pd in Aula](#), **questa norma è un doppione, esiste già**. Ed è l'articolo 15 della legge n. 47 del 2015, che già pone in capo al Ministero l'obbligo della relazione annuale sulle misure cautelari, addirittura con la distinzione per tipologia di detenzione, quindi, anche per le detenute madri.

IMPIEGO DI MINORI NELL'ACCATTONAGGIO (ART. 16)

L'articolo 16 introduce delle modifiche all'articolo 600-*octies* c.p., relativo al reato di impiego di minori nell'accattonaggio.

ASSUNZIONI DI POLIZIA LOCALE PER CITTÀ METROPOLITANE DELLA SICILIA (ART. 17)

L'articolo 17 estende anche ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. pre-dissesto) e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, l'autorizzazione ad assumere **100 vigili urbani**, già previsto dal DL 39/2024 per le città metropolitane siciliane che hanno terminato il periodo di risanamento. Viene specificato, inoltre, che tale numero di unità di personale si riferisce a ciascun ente interessato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLTIVAZIONE E FILIERA AGROINDUSTRIALE DELLA CANAPA (ART. 18)

L'articolo 18 stabilisce **il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.)**, anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati.

Si prevede che, in tali ipotesi, **si applicano le sanzioni** previste al Titolo VIII del DPR n. 309/1990 **in materia di disciplina degli stupefacenti** e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

CAPO III – MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEI VIGILI DEL FUOCO

VIOLENZA O MINACCIA E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE (ART. 19)

L'articolo 19 reca modifiche gli articoli 336, 337 e 339 del codice penale, **introducendo una circostanza aggravante** dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale

se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, prevedendo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla predetta aggravante e introducendo altresì **un'ulteriore circostanza aggravante** dei delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi componenti, **se il fatto è commesso al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica**.

LESIONI PERSONALI A UN UFFICIALE O AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA O DI PUBBLICA SICUREZZA NELL'ATTO DELL'ADEMPIMENTO DELLE SUE FUNZIONI (ART. 20)

L'articolo 20 modifica l'art. 583-*quater* c.p., introducendo la **nuova fattispecie di reato di lesioni** personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni.

DOTAZIONE DI VIDEOCAMERE ALLE FORZE DI POLIZIA (ART. 21)

Il comma 1 dell'articolo 21 **consente alle Forze di polizia di utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi** di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. Il comma 2 rende possibile **l'utilizzo della videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale**. Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo. Il comma 4 individua le relative fonti di copertura finanziaria.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA LEGALE PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 22)

L'articolo 22 reca disposizioni concernenti il **riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute da ufficiali** o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché dai vigili del fuoco, **indagati o imputati** nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto.

Il beneficio è riconosciuto a decorrere dal 2024. Tale beneficio non può superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento. È fatta salva la rivalsa delle somme corrisposte in caso di accertamento della responsabilità con dolo del beneficiario. Sono comunque previsti alcuni casi di esclusione della rivalsa con riferimento alle somme anticipate. La disposizione reca altresì un'autorizzazione di spesa nel limite di 860.000 euro a decorrere dal 2024 e provvede alla copertura degli oneri.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA LEGALE PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE (ART. 23)

L'articolo 23 reca disposizioni concernenti il **riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute personale delle Forze armate, indagato o imputato** per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di e ai figli superstiti del dipendente deceduto. Il beneficio è riconosciuto a decorrere dal 2024. Tale

beneficio non può superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento. È fatta salva la rivalsa delle somme corrisposte in caso di accertamento della responsabilità con dolo del beneficiario. Sono comunque previsti alcuni casi di esclusione della rivalsa con riferimento alle somme anticipate. La disposizione reca altresì un'autorizzazione di spesa nel limite di 120.000 euro a decorrere dal 2024 e provvede alla copertura degli oneri.

TUTELA DEI BENI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE (ART. 24)

L'articolo 24 introduce delle modifiche all'articolo 639 c.p., relativo al reato di **deturpamento e imbrattamento di cose altrui**, potenziando gli strumenti volti a salvaguardare i beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche.

INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DAL PERSONALE CHE SVOLGE SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (ART. 25)

L'articolo 25 reca un **inasprimento sanzionatorio** delle previsioni dell'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riguardo ai casi di **inosservanza dell'obbligo di fermarsi** intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo.

RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI (ART. 26)

L'articolo 26, modificando alcune disposizioni del codice penale, introduce diverse misure riguardanti la **sicurezza all'interno degli istituti penitenziari** ovvero:

- **l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire** alle leggi di cui all'art. 415 c.p., se commesso all'interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute;
- **il delitto di rivolta** all'interno di un istituto penitenziario, di cui al nuovo art. 415-*bis* c.p. Secondo il quale **chiunque, all'interno di un istituto penitenziario**, partecipa a una rivolta **mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti**, commessi in tre o più persone riunite, **è punito con la reclusione** da uno a cinque anni. Ai fini indicati dal periodo che precede, **costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva** che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Coloro che **promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni**. Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma. **Se dal fatto deriva**, quale conseguenza non voluta, una **lesione personale grave o gravissima**, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal secondo comma; **se**, quale conseguenza non voluta, **ne deriva la morte**, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma

e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal secondo comma. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI TRATTENIMENTO E ACCOGLIENZA PER I MIGRANTI (ART. 27)

L'articolo 27 introduce un **nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente** da parte di **gruppi di stranieri** irregolari trattenuti nei centri di trattenimento e accoglienza. Si prevede, inoltre, l'estensione della disciplina speciale relativa alla realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti.

LICENZA, DETENZIONE E PORTO DI ARMI PER GLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA NON IN SERVIZIO (ART 28)

L'articolo 28 **autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi** quando **non sono in servizio**.

TUTELA DELLE FUNZIONI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA SVOLTE IN MARE E MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1099 E 1100 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (ART 29)

L'articolo 29 estende l'**applicabilità delle pene** previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, **che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza** o che commettano **atti di resistenza** contro di esse, al naviglio della Guardia di Finanza impiegato in attività istituzionali (comma 1).

Prevede inoltre la **reclusione fino a 2 anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all'ordine** di una nave da guerra nazionale nei casi consentiti dalle norme internazionali di visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo e la reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l'ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale (comma 2).

TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE CHE PARTECIPA A MISSIONI INTERNAZIONALI (ART 30)

L'articolo 30 è finalizzato alla tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali, e a tale scopo integra le disposizioni penali applicabili al personale partecipante e di supporto alle missioni, per prevedere **la non punibilità dell'utilizzo di dispositivi e programmi informatici** o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del Codice penale.

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA (ART. 31)

L'articolo 31, in primo luogo, **rende permanenti le disposizioni introdotte**, in via transitoria, **dal decreto-legge 7/2015** (e, per effetto di successive proroghe, vigenti fino al 31 dicembre 2024), per il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, in materia di:

- **estensione delle condotte di reato scriminabili**, che possono compiere gli operatori dei servizi di informazione per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a **ulteriori fattispecie** concernenti reati associativi per finalità di terrorismo;
- **attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza** con funzioni di polizia di prevenzione a personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza;
- **tutela processuale** in favore degli operatori degli organismi di informazione per la sicurezza, attraverso l'utilizzo di identità di copertura negli atti dei procedimenti penali e nelle deposizioni;
- **possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa** per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Inoltre, vengono introdotte **nuove disposizioni**, sempre riguardanti l'attività informativa, **concernenti**:

- la previsione di **ulteriori condotte di reato per finalità informative**, scriminabili, concernenti la direzione o l'organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico e la detenzione di materiale con finalità di terrorismo (reato quest'ultimo introdotto dall'articolo 1 del provvedimento), la fabbricazione o detenzione di materie esplosive;
- la previsione che **le pubbliche amministrazioni** e soggetti equiparati **siano tenuti a prestare** agli organismi del sistema di informazione per la sicurezza **la collaborazione e l'assistenza richieste** necessarie per la tutela della sicurezza nazionale e l'estensione di tale potere nei confronti di società partecipate e a controllo pubblico;
- la **possibilità di richiedere informazioni e analisi finanziarie alla Guardia di finanza e alla DIA** per il contrasto al terrorismo internazionale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (ART. 32)

L'articolo 32 in primo luogo modifica l'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) e prevede la **sanzione amministrativa accessoria della chiusura** dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere **schede S.I.M non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti**, di cui all'articolo 98-*undetricies*.

In secondo luogo, apporta novelle all'articolo 98-*undetricies* del codice delle comunicazioni elettroniche. Nel dettaglio, con riferimento alla conclusione di contratti il cui oggetto sia un

servizio per la telefonia mobile (contratti pre-pagati o in abbonamento), viene previsto che **al cliente**, che sia cittadino di Paese fuori dall'Unione europea, **sia richiesto anche il documento che attesti il regolare soggiorno in Italia**. Per il caso in cui il cliente lo abbia smarrito o gli sia stato sottratto, è necessario fornire copia della denuncia di smarrimento o furto.

Infine, al citato articolo 98-undetricies viene aggiunto il comma 1-ter, ai sensi del quale ai condannati **per il reato di sostituzione di persona** (art. 494 c.p.), commesso con la finalità di sottoscrivere un contratto per la fornitura di telefonia mobile, si applica altresì la **pena accessoria dell'incapacità di contrarre con gli operatori per un tempo da fissarsi tra i sei mesi e i due anni**.

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME DELL'USURA

SOSTEGNO AGLI OPERATORI ECONOMICI VITTIME DELL'USURA (ART. 33)

L'articolo 33 istituisce **un albo di esperti** che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell'incarico e compenso dei suddetti esperti.

CAPO V – NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

CONCESSIONE DI BENEFICI AI DETENUTI (ART. 34)

L'articolo 34 reca modifiche **all'ordinamento penitenziario** volte a:

- ricomprendere **l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi e il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario** nel catalogo dei reati per i quali la concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;
- istituire un termine di 60 giorni entro cui l'amministrazione penitenziaria deve esprimersi nel merito sulle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti ricevute.

ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI DETENUTI (ART 35)

L'articolo 35 **estende i benefici** previsti dalla legge n. 193 **del 2000 per le aziende** pubbliche o private **che impiegano detenuti** anche all'esterno degli istituti penitenziari.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZATE PER I DETENUTI (ART. 36)

L'articolo 36 estende la possibilità di assumere in **apprendistato professionalizzante anche i condannati** e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEI DETENUTI (ART. 37)

L'articolo 37 **autorizza il governo ad apportare modifiche al regolamento** di cui al DPR n. 230 del 200 (norme sull'ordinamento penitenziario), in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, sulla base dei criteri esplicitamente indicati.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA (ART. 38)

L'articolo 38 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che, salvo quanto previsto dagli articoli 17, 21, 22, 23 e 36, dall'attuazione del disegno di legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri.